

## Così il "rito ambrosiano" fa scuola anche sui parametri

LINK: <https://ntplusrdiritto.ilsole24ore.com/art/cosi-rito-ambrosiano-fa-scuola-anche-parametri-AFRLpPzC>



Così il "rito ambrosiano" fa scuola anche sui parametri Eugenio Sacchetti. Non sarebbe certo la prima volta che il "rito ambrosiano", seppur limitato a quel benché importante settore territoriale, finisca per "fare scuola" in tutta Italia. Così, a distanza di oltre un anno dall'entrata in scena dei nuovi parametri di cui al Dm n. 147 del 13 agosto 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con una sorta di provvedimento "concertato" del 27 febbraio 2024 tra il Tribunale di **Milano** e il locale Consiglio dell'**Ordine degli avvocati**, è stato deciso di adeguare i criteri di liquidazione per alcune prestazioni "seriali forensi" alle nuove indicazioni di detto Dm 13 8 agosto 2022. Si verte beninteso in un ristretto ambito, appunto decreti ingiuntivi, procedimenti di sfratto per morosità ed ingiunzioni ex articolo 664 Cpc in tali procedimenti di sfratto per morosità. Ciò soprattutto per dare omogeneità in questi procedimenti "seriali". nei

quali per lo più non si colgono spostamenti o esigenze di particolari approfondimenti nel lavoro che sta a base delle richieste di provvedimento giurisdizionale. Ciò viene stabilito esclusivamente per le procedure proposte dinanzi al tribunale, precisandosi espressamente che per i procedimenti di valore inferiore o pari a EUR 10.000,00 si applicano le tabelle relative ai procedimenti di ingiunzione dinanzi al giudice di pace. S'inizia dalle spese forfettarie: esse vengono comunque tassate nella misura fissa del 15%, mentre vanno aggiunte le altre spese "vive", contributo unificato e marca, a seconda degli importi dovuti e corrisposti, mentre nelle procedure di sfratto la spesa di notifica è fissata nell'importo di 30 euro. Quanto ai compensi professionali, essi vengono fissati, come dovuto per scaglioni, in relazione al petitum entro la media stabilita dei parametri ministeriali ratione valoris,

salvo qualche specifica "finestra" tesa a delimitare particolari "soglie" senza esondare dai limiti fissati dai decreti ministeriali. Si tratta comunque di una comunicazione d'indirizzo, di un invito concordato, piuttosto che di un provvedimento, e quindi è ovvio che in particolari situazioni, magari di speciale difficoltà, il giudice possa tener conto delle prestazioni aggiuntive occorse: si pensi al procedimento di sfratto in cui l'inquilino abbia richiesto ed ottenuto il c.d. "termine di grazia" per il pagamento, senza poi ottemperarvi, come nient'affatto inusuale, ciò ha determinato per l'**avvocato** dell'istante almeno l'esigenza di presenziare ad un'ulteriore udienza, il che apparirebbe logico dover venir c o m p e n s a t o ulteriormente. Si tratta quindi di modelli di orientamento, enunciati esclusivamente a valere per i provvedimenti assunti in sede di liquidazione giudiziaria, che peraltro

potranno verosimilmente venire utilizzati pure in altri ambiti, come per la valutazione del compenso (sia pure dimezzato) per la difesa nel patrocinio a spese dello Stato, ed anche nel c.d. "opinamento", nella richiesta cioè di parere al Coa per la tassazione della notula nei confronti del cliente, ove non sia stato previamente concordato un preventivo.